CAMERA DEI DEPUTATI N. 6052-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta pomeridiana del 23 ottobre 1991 (v. stampato Senato n. 2988)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(FORMICA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(PRANDINI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 25 ottobre 1991

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti

(Relatore: **Wilmo FERRARI**)

NOTA: Testo del disegno di legge approvato dalla VI Commissione (Finanze) il 7 novembre 1991. In data 11 novembre 1991 l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente.

TESTO APPROVATO DAL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.	1. *Identico.*
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1989, n. 112, 29 maggio 1989, n. 200, 28 luglio 1989, n. 266, 25 settembre 1989, n. 330, e 25 novembre 1989, n. 383. Restano altresì salvi gli effetti del differimento al 16 ottobre 1989, disposto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 330 del 1989, dei termini già differiti dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.	2. Le modificazioni introdotte dalla presente legge nell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. 3. *Identico.*

DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1991. N. 299

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DAL SENATO

—

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1991, N. 299

—

All'articolo 1:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; per i soli fabbricati dati in locazione finanziaria l'esenzione di cui al secondo periodo della detta lettera *d*) compete anche se l'attività di locazione finanziaria non è esclusiva ma prevalente. »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. La disposizione del comma 1 non si applica alle aree assoggettate dallo strumento urbanistico generale o attuativo a vincoli preordinati all'espropriazione ovvero a vincoli che comportino l'inedificabilità. »;

ALLEGATO

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1991, N. 299

—

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « per decorso del tempo, » *sono inserite le seguenti:* « anche se non sia stata operata per esenzione dall'imposta, »;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; per i soli fabbricati dati in locazione finanziaria l'esenzione di cui al secondo periodo della detta lettera *d)* compete anche se l'attività di locazione finanziaria non è esclusiva ma prevalente. Agli effetti della disposizione contenuta nella predetta lettera *d)* il fabbricato o l'immobile deve intendersi direttamente utilizzato anche se l'attività commerciale è in essi esercitata da società che il proprietario o enfiteuta controlla o da cui è controllato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Nella predetta lettera *c)* le parole: "destinati all'esercizio delle attività istituzionali" sono sostituite dalle seguenti: "destinati, anche indirettamente, all'esercizio delle attività istituzionali proprie o di quelle dei predetti enti". Nella predetta lettera *f)* dopo le parole: "dipendenti ed autonomi," sono aggiunte le seguenti: "nonché delle organizzazioni rappresentative delle imprese," »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. La disposizione del comma 1 non si applica alle aree assoggettate dallo strumento urbanistico generale o attuativo a vincoli preordinati all'espropriazione ovvero a vincoli che comportino l'inedificabilità. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche per le aree per le quali è stata adottata deliberazione comunale di espropriazione divenuta esecutiva. La disposizione di cui al comma 1 non si applica altresì ai fabbricati che costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, a condizione che per gli stessi fabbricati non sia stato richiesto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il relativo certificato di abitabilità.

2-*ter*. Fino al 30 giugno 1992 le assegnazioni fatte a propri soci, che siano intestatari a titolo fiduciario di azioni o quote per conto di un'associazione non riconosciuta, conseguenti a scioglimento deli-

(segue: modifiche apportate dal Senato della Republica)

al comma 3, le parole: « al 10 dicembre » *sono sostituite dalle seguenti:* « al 20 dicembre »;

al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « L'onere per il pagamento del compenso ai concessionari fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991. »;

dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-*bis*. Per le unità immobiliari destinate a civile abitazione e locate ad equo canone per almeno la metà del periodo di riferimento dell'incremento di valore, l'imposta di cui al comma 1 è ridotta all'80 per cento ».

(segue: testo della Commissione)

berato tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 marzo 1992 di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di cooperative esistenti alla data del 13 settembre 1991, degli immobili di cui alla lettera *f)* del secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Restano tuttavia soggette alle imposte sui redditi, sia per la società che per i soci assegnatari, le plusvalenze da rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate in sospensione di imposta. La disposizione di cui al presente comma si applica a condizione che i soci assegnatari risultino iscritti nel libro dei soci alla predetta data del 13 settembre 1991, e che tali soci effettuino, entro sei mesi dalla data dell'assegnazione, l'intestazione dell'immobile, ai sensi dall'articolo 2659, primo comma, numero 1), del codice civile, all'associazione non riconosciuta di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti di cui alla predetta lettera *f)* possono altresì intestare fiduciariamente le azioni o quote delle suddette società con le modalità di cui all'articolo 1, nono comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « al 10 dicembre » *sono sostituite dalle seguenti:* « al 20 dicembre »; *e dopo il primo periodo è inserito il seguente:* « Il predetto versamento può essere effettuato in tre rate la prima delle quali, non inferiore al 50 per cento, da versare con le modalità e nei termini di cui al presente comma e al comma 8-*ter*, e le altre entro il 20 dicembre di ciascun anno non oltre il terzo; in tale caso si applica sulle rate versate successivamente alla prima un interesse pari al tasso annuo del 18 per cento »;

identico;

dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

« 8-*bis*. *Identico.*

8-ter. Con gli effetti di cui al comma 8 l'imposta di cui ai commi precedenti potrà essere commisurata in via forfetaria, su

(segue: modifiche apportate dal Senato della Republica)

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-*bis*. — 1. Con effetto dal 1° gennaio 1992, le tariffe in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate del 30 per cento; le misure dell'aggio del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni devono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni deri-

(segue: testo della Commissione)

differenza fra il valore finale di cui al comma 8 e il valore iniziale del bene. A tal fine il predetto valore iniziale è determinato dividendo il valore finale di cui al comma 8 rispettivamente per 1,0682 se il possesso è di un anno, per 1,1463 se il possesso è di due anni, per 1,2368 se il possesso è di tre anni, per 1,3429 se il possesso è di quattro anni, per 1,4687 se il possesso è di cinque anni, per 1,6207 se il possesso è di sei anni, per 1,8077 se il possesso è di sette anni, per 2,0435 se il possesso è di otto anni, per 2,35 se il possesso è di nove anni; per gli immobili situati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, il predetto valore iniziale è determinato dividendo il valore finale di cui al comma 8 rispettivamente per 1,0738 se il possesso è di un anno, per 1,1592 se il possesso è di due anni, per 1,2596 se il possesso è di tre anni, per 1,3789 se il possesso è di quattro anni, per 1,5232 se il possesso è di cinque anni, per 1,5976 se il possesso è di sei anni, per 1,7945 se il possesso è di sette anni, per 2,0469 se il possesso è di otto anni, per 2,62 se il possesso è di nove anni; la frazione di anno superiore al semestre si considera come un anno intero. Nelle successive applicazioni dell'imposta si assume come valore iniziale il valore finale del bene di cui al comma 8.

8-*quater*. Per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E per le quali la notificazione delle rendite catastali di cui al comma 8 è stata eseguita successivamente al 30 novembre 1991 gli obblighi di cui al comma 3 possono essere adempiuti entro il 31 gennaio 1992 con la maggiorazione del cinque per cento »;

dopo il comma 9, è inserito il seguente:

« 9-*bis*. Un decimo del gettito di cui al comma 9, a partire dall'esercizio 1992 e sino alla entrata in vigore di nuove norme in materia di autonomia impositiva degli enti locali, è destinato all'incremento del fondo ordinario per gli investimenti degli enti locali territoriali, previsto dalla tabella allegata alla legge finanziaria a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni »;

il comma 10 è soppresso.

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-*bis*. — *Identico* ».

(segue: modifiche apportate dal Senato della Republica)

vanti da detto aumento di tariffe. Nella revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto nei limiti del tasso di svalutazione monetaria; in caso di mancato accordo tra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1992, le tariffe massime previste dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in materia di tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche sono aumentate del 50 per cento e vanno applicate nella misura massima. Qualora la riscossione del tributo sia affidata in appalto, si applica la disposizione di cui al comma 1 relativa alla revisione dei contratti ».

(segue: testo della Commissione)

PAGINA BIANCA

DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1991. N. 299

Decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 220 del 19 settembre 1991.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive dei redditi dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 1991 l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, si applica, ancorché non sia decorso il decennio, sull'incremento di valore verificatosi dalla data di acquisto determinata ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto, ovvero da quella di riferimento dell'ultima tassazione per decorso del tempo, alla data del 31 ottobre 1991.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO 1.

1. ***Identico.***

(segue: testo del decreto-legge)

2. La disposizione del comma 1 non si applica per gli immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1989 e per quelli per i quali il precedente decennio si è compiuto tra il 1° gennaio 1990 e il 30 giugno 1991. La stessa disposizione non si applica, altresì, per gli immobili esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto n. 643 del 1972; tuttavia, per gli immobili indicati alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*) del secondo comma dell'articolo 25 del decreto n. 643 del 1972 la durata minima della destinazione, richiesta dal successivo terzo comma del medesimo articolo per usufruire della esenzione, è computata proporzionalmente alla durata del periodo preso a base per la determinazione dell'incremento di valore e, per i fabbricati indicati alla lettera *d*), primo periodo, del secondo comma del predetto articolo 25 l'esenzione compete se le condizioni ivi previste si sono verificate per oltre la metà del periodo di riferimento dell'incremento di valore e sussistono al 31 ottobre 1991.

3. Per effetto di quanto disposto nel comma 1, i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del secondo periodo del primo comma dell'articolo 4 del decreto n. 643 del 1972 devono, dal 1° novembre al 10 dicembre 1991, presentare la dichiarazione prevista dal sesto comma dell'articolo 18 del predetto decreto, determinare l'imposta dovuta con le aliquote massime previste dall'articolo 15 dello stesso decreto ed effettuare in unica soluzione il relativo versamento diretto al concessionario del Servizio centrale della riscossione. Alla dichiarazione deve essere allegato un prospetto del calcolo di determinazione dell'imposta, con indicazione degli estremi del versamento; nel caso di dichiarazioni relative a più immobili siti nel territorio della circoscrizione del medesimo ufficio del registro, il versamento può essere effettuato cumulativamente per l'imposta dovuta sugli incrementi di valore riguardanti ciascun immobile e risultante da ciascun prospetto di calcolo. La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

4. L'ufficio del registro, salvo l'esercizio del potere di accertamento, verifica i versamenti eseguiti, liquida l'imposta dovuta sulla base dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo. Se l'ammontare dell'imposta liquidata dall'ufficio è diverso da quello versato dal soggetto dichiarante, l'ufficio emette avviso di liquidazione che è notificato al contribuente entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

2. La disposizione del comma 1 non si applica per gli immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1989 e per quelli per i quali il precedente decennio si è compiuto tra il 1° gennaio 1990 e il 30 giugno 1991. La stessa disposizione non si applica, altresì, per gli immobili esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto n. 643 del 1972; tuttavia, per gli immobili indicati alle lettere *c)*, *e)*, *f)* e *g)* del secondo comma dell'articolo 25 del decreto n. 643 del 1972 la durata minima della destinazione, richiesta dal successivo terzo comma del medesimo articolo per usufruire della esenzione, è computata proporzionalmente alla durata del periodo preso a base per la determinazione dell'incremento di valore e, per i fabbricati indicati alla lettera *d)*, primo periodo, del secondo comma del predetto articolo 25 l'esenzione compete se le condizioni ivi previste si sono verificate per oltre la metà del periodo di riferimento dell'incremento di valore e sussistono al 31 ottobre 1991; per i soli fabbricati dati in locazione finanziaria l'esenzione di cui al secondo periodo della detta lettera *d)* compete anche se l'attività di locazione finanziaria non è esclusiva ma prevalente.

2-*bis*. La disposizione del comma 1 non si applica alle aree assoggettate dallo strumento urbanistico generale o attuativo a vincoli preordinati all'espropriazione ovvero a vincoli che comportino l'inedificabilità.

3. Per effetto di quanto disposto nel comma 1, i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del secondo periodo del primo comma dell'articolo 4 del decreto n. 643 del 1972 devono, dal 1° novembre al 20 dicembre 1991, presentare la dichiarazione prevista dal sesto comma dell'articolo 18 del predetto decreto, determinare l'imposta dovuta con le aliquote massime previste dall'articolo 15 dello stesso decreto ed effettuare in unica soluzione il relativo versamento diretto al concessionario del Servizio centrale della riscossione. Alla dichiarazione deve essere allegato un prospetto del calcolo di determinazione dell'imposta, con indicazione degli estremi del versamento; nel caso di dichiarazioni relative a più immobili siti nel territorio della circoscrizione del medesimo ufficio del registro, il versamento può essere effettuato cumulativamente per l'imposta dovuta sugli incrementi di valore riguardanti ciascun immobile e risultante da ciascun prospetto di calcolo. La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

4. ***Identico.***

(segue: testo del decreto-legge)

5. Per l'omesso o tardivo versamento dell'imposta la soprattassa si applica in misura pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata; la soprattassa è ridotta al 10 per cento se il versamento viene eseguito entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esecuzione del versamento di cui al comma 3. Il pagamento del compenso ai concessionari è a carico dello Stato.

7. Non si applicano le disposizioni di sospensione dei versamenti dei tributi previste da provvedimenti adottati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento a specifiche parti del territorio nazionale.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, relative all'imposta per decorso del decennio. Tuttavia il valore finale al 31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in catasto non è sottoposto a rettifica se è dichiarato in misura non inferiore a quella che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate, dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze in data 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a cento, per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a cinquanta, per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nel gruppo E e nella categoria C/1. La stessa disposizione si applica per la rettifica del valore finale dei fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione prevista dal comma 3; in tal caso, l'ufficio tecnico erariale, entro quindici mesi dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita, invia all'ufficio del registro il certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita. Per la rettifica del valore finale dei terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, si ha riferimento al reddito dominicale risultante in catasto alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando il relativo moltiplicatore stabilito nel decreto del Ministro delle finanze in data 11 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1989. Ai fini e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo, il termine del 1° gennaio 1992 indicato nell'articolo 4, comma 4, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è anticipato al 1° ottobre 1991.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

5. ***Identico.***

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esecuzione del versamento di cui al comma 3. L'onere per il pagamento del compenso ai concessionari fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.

7. ***Identico.***

8. ***Identico.***

(segue: testo del decreto-legge)

9. Il gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo è di esclusiva spettanza dello Stato.

10. L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è soppresso.

ARTICOLO 2.

1. I contribuenti che avevano richiesto di differire il versamento del 30 per cento delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati presentate, entro il 15 dicembre 1989, come disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, devono effettuare il predetto versamento, con gli interessi del 12 per cento annuo, dal primo al quindici dicembre 1991 con le modalità stabilite dai decreti del Ministro delle finanze in data 27 ottobre 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 1989 e n. 264 dell'11 novembre 1989. Sulle somme non versate nei termini prescritti nonché su quelle versate con modalità diverse da quelle prescritte si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.

2. Al controllo ed alla liquidazione ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle dichiarazioni sostitutive indicate al comma 1, nonché alle eventuali iscrizioni a ruolo e ai rimborsi provvedono sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze, avvalendosi di procedure automatizzate, gli uffici delle imposte o i centri di servizio che hanno ricevuto le dichiarazioni sostitutive e, per i periodi di imposta per i quali è stato notificato avviso di accertamento non definitivo, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali entro lo stesso termine, ai sensi del predetto decreto n. 602 del 1973, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

3. Gli imponibili e le imposte dichiarati con le dichiarazioni sostitutive indicate al comma 1 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi dichia-

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

8-*bis*. Per le unità immobiliari destinate a civile abitazione e locate ad equo canone per almeno la metà del periodo di riferimento dell'incremento di valore, l'imposta di cui al comma 1 è ridotta all'80 per cento.

9. *Identico.*

10. *Identico.*

ARTICOLO 2.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

rati. Sugli importi risultanti dalle predette dichiarazioni non sono dovuti interessi e soprattasse e le stesse dichiarazioni non costituiscono titolo per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie ovvero per il rilascio delle stesse, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei confronti di coloro i quali hanno presentato le dichiarazioni sostitutive e non avevano per gli stessi periodi di imposta presentato la dichiarazione dei redditi non si applicano le relative sanzioni amministrative se nei medesimi periodi non hanno posseduto redditi diversi da quelli oggetto delle dichiarazioni sostitutive e da redditi di lavoro dipendente. Le somme dovute a seguito delle dichiarazioni sostitutive indicate nel presente articolo non sono deducibili.

ARTICOLO 3.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base dei dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze, qualora risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito di fabbricati non dichiarato o di ammontare maggiore di quello dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, provvedono ad accertare tale reddito o maggior reddito secondo le disposizioni del presente articolo e senza pregiudizio per l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Per l'accertamento parziale previsto dal comma 1 la segnalazione dei dati conseguenti al controllo incrociato tra i dati catastali, anche acquisiti attraverso procedure di accatastamento automatico, e i dati delle dichiarazioni dei redditi è effettuata mediante l'utilizzo del sistema informativo del Ministero delle finanze. Le segnalazioni riguardano, inoltre, i risultati di incroci tra i dati degli atti e contratti soggetti a registrazione ai fini delle imposte sui trasferimenti e i dati delle dichiarazioni dei redditi.

3. Agli accertamenti parziali previsti nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309. Gli avvisi di accertamento devono recare l'indicazione del reddito imponibile dichiarato e accertato, dell'imposta o maggiore imposta accertata, delle sanzioni applicate e devono essere motivati in relazione agli elementi acquisiti dall'ufficio per effetto delle disposizioni recate dai commi 1 e 2.

4. I comuni, anche avvalendosi dei collegamenti telematici previsti dal decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, possono verificare se unità immobiliari esistenti nel territorio comunale risultano dichiarate in

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 3.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

catasto e comunicare ai competenti uffici tecnici erariali le unità non risultanti. Gli uffici tecnici erariali provvedono, se necessario d'intesa con le conservatorie dei registri immobiliari, all'identificazione dei possessori, segnalandone i nominativi e la rendita catastale effettiva o presunta agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

5. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, al fine di provvedere ai sensi del comma 1, possono inviare a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni; gli uffici provvedono all'accertamento parziale salvo che dagli elementi forniti a chiarimento risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o agevolazione.

6. Alla domanda inoltrata al comune, diretta ad ottenere il rilascio dei certificati di agibilità e di abitabilità delle singole unità immobiliari dei fabbricati, deve essere allegata copia autenticata della ricevuta della denuncia di accatastamento rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta il comune non procede al rilascio dei certificati richiesti.

ARTICOLO 4.

1. Al fine della semplificazione della gestione contabile-amministrativa dei versamenti effettuati sui conti correnti postali intestati all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma, le immagini e le riproduzioni dei certificati di accreditamento o del postagiro, ottenute con l'utilizzazione di tecnologie per la memorizzazione delle immagini, tengono luogo degli originali e l'archiviazione con l'utilizzo di memorie ottiche esonera dalla conservazione di questi; i supporti ottici devono essere conservati per almeno sette anni a decorrere da quello in cui è stato eseguito il versamento.

2. Il rimborso delle somme non dovute di cui è stato tuttavia effettuato il versamento in conto corrente postale intestato all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma anteriormente alla data d'inizio dell'utilizzazione delle memorie ottiche di cui al comma 1, è disposto dall'intendente di finanza sulla base degli originali delle ricevute ed attestazioni di versamento, che hanno valore di certificati di accreditamento.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è fissata la data di avvio dell'utilizzazione delle memorie ottiche non oltre i sessanta giorni successivi e sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative alla dichiarazione di annotamento di restituzione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 4.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

altresì stabiliti i numeri di conto corrente postale ed approvati i modelli dei moduli che devono essere utilizzati per il versamento.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI – FORMICA – CARLI – CIRINO POMICINO – PRANDINI.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

Articolo 4-*bis*.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1992, le tariffe in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate del 30 per cento; le misure dell'aggio del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni devono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti da detto aumento di tariffe. Nella revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto nei limiti del tasso di svalutazione monetaria; in caso di mancato accordo tra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1992, le tariffe massime previste dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in materia di tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche sono aumentate del 50 per cento e vanno applicate nella misura massima. Qualora la riscossione del tributo sia affidata in appalto, si applica la disposizione di cui al comma 1 relativa alla revisione dei contratti.